



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

POLIZIA LOCALE

www.comune.sannazzarosesia.no.it

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 28060

Tel. 0321.834131 - Fax 0321.834303 - e-mail: san.nazzaro.sesia@ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. _____ DEL 01/06/2012

OGGETTO: Istituzione del divieto del gioco del pallone sulle strade e sulle piazze Comunali

IL SINDACO

Premesso che sono pervenute numerose segnalazioni con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare le pubbliche Vie e Piazze, con particolare riferimento alla Piazza Vittorio Veneto, quale luogo per lo svolgimento di giochi con il pallone;

Considerato che dagli accertamenti effettuati dai competenti uffici comunali risulta che quanto lamentato corrisponde al vero;

Ritenuto che per le modalità di svolgimento, siffatte pratiche sportive possono concretamente causare pericolo alle persone in transito, tra le quali molte sono anziane, nonché procurare danni al patrimonio pubblico e privato insistente nelle singole aree pubbliche o in adiacenza alle stesse e, più in generale, ai veicoli in sosta o in transito;

Rilevata la necessità di predisporre strumenti efficaci per scoraggiare l'utilizzo delle strade e piazze pubbliche per lo svolgimento dei sopra descritti giochi, e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luoghi di aggregazione e di confronto e non campi di calcio;

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;

Considerato che la materia trova nell'ordinamento una parziale disciplina, prevedendo il Codice della Strada soltanto delle limitate ipotesi di divieti di effettuare giochi sulla carreggiata;

Visto l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/05/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n° 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati "*al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 che, in applicazione del comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs 18/08/2008 n° 267 (ai sensi del quale "*con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana*"), attribuisce al Sindaco il potere di prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; (art. 2 lett. b);

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

ORDINA

Su tutte le strade e piazze pubbliche è perennemente vietato, con decorrenza immediata, il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento;

Sempre con decorrenza immediata, sono altresì vietati quei giochi collettivi o individuali che mediante il lancio di attrezzi od oggetti possono recare, oltre che molestie o disturbo alle persone o mettere in pericolo l'incolumità delle stesse, danni agli edifici o parti di essi.

sono esentati dal rispetto della presente ordinanza i bambini accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza, purché utilizzino un pallone che per peso e consistenza sia inoffensivo, inidoneo a produrre effetti dannosi sul patrimonio e sulle persone.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 a euro 500,00;

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune;

Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di rendere palese la presente ordinanza mediante l'affissione di idonea segnaletica;

Il personale a cui spetta per legge è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

F.to IL SINDACO
Stefano Zanzola